

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1965

Istituzione di una indennità per il personale dell'Ispettorato generale della aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge provvede a soddisfare una necessità manifestatasi, in tutta la sua urgenza, a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che ha istituito l'Ispettorato generale dell'aviazione civile, nell'ambito del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Infatti, con il passaggio del personale dal Ministero della difesa-aeronautica al Dicastero predetto, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 141, non sono più applicabili ai dipendenti in questione le disposizioni riguardanti il particolare trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, nonchè dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

D'altra parte, rimangono immutate le ragioni obiettive che giustificano l'attribuzione del trattamento citato, connesso con le particolari condizioni di disagio cui è sottoposto il personale che presta la propria opera in relazione al funzionamento degli aeroporti, siano essi civili che militari.

Sono, pertanto, evidenti i riflessi negativi che derivano dalla situazione dianzi accennata, la quale praticamente si risolverebbe in un sensibile peggioramento delle condizioni di lavoro del personale in argomento.

L'allegato disegno di legge tende a conservare, al personale interessato, il trattamento di cui in atto fruisce.

È da aggiungere che nessun aggravio deriverebbe al bilancio dalla proposta formulata poichè la spesa verrebbe fronteggiata mediante riduzione dello stanziamento sul

capitolo 3093 del bilancio del Ministero della difesa-aeronautica per l'anno finanziario 1965 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Ciò in correlazione con la diminuzione di spesa da parte del Ministero difesa-aeronautica, non più tenuto a cor-

rispondere l'indennità in esame al personale trasferito nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, ai sensi della predetta legge 30 gennaio 1963, n. 141, e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attività negli aeroporti, è dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, una indennità giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con il trattamento di missione.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in annue lire 105 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093, dello stato di previsione del Ministero della difesa-aeronautica per l'anno finanziario 1965 e di quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.